

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale*  
*della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 12369

/18.11.15 21 MAG. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 1

**PRESIDENZA**

**Dipartimento della Protezione Civile**

PALERMO

**Rif. nota prot. n. 95314 dell'11 dicembre 2014**

**Oggetto: Istituzione Ufficio Amianto. L.r. 10/2014. Sistema sanzionatorio. Titolarità.**

1. Con la nota in riferimento, acquisita al Protocollo di questo Ufficio in data 20 febbraio 2015 al n. 3947, codesta Amministrazione premette che con Legge regionale n. 10/2014 è stato istituito l'Ufficio Amianto all'interno del Dipartimento regionale della Protezione Civile con compiti di mappatura, censimento, coordinamento delle altre strutture coinvolte e vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla suddetta legge di concerto con l'ARPA con le Aziende Sanitarie Provinciali e la Polizia municipale territorialmente competente, ma non è stato previsto alcunché “...in merito alle Autorità titolari di poteri di accertamento dei presupposti legittimanti l'irrogazione delle relative sanzioni, così come di quelle deputate alla loro quantificazione ed applicazione”.

Il Dipartimento ritiene che, poiché ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale, la funzione di vigilanza è stata conferita a soggetti regionali “fermo restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione statale”, il testo normativo ha lasciato immutati gli obblighi e le prescrizioni contenute in altre norme nazionali e regionali. In tal senso, risulta che abbia scritto una “nota ...agli interessati” - nota non allegata- con al quale ha “...raccomandato ...di continuare ad effettuare le dovute segnalazioni dei siti contaminati dall'amianto alle competenti Autorità sanitarie e giudiziarie e di continuare... il monitoraggio ed il controllo del territorio ... notiziandone l'Ufficio Amianto per il successivo esercizio delle attribuzioni ad esso devolute dall'art. 3 della legge 10/2014”.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Marina Valli, tel 091.7074814 - e.mail [marina.valli@ull.regione.sicilia.it](mailto:marina.valli@ull.regione.sicilia.it)

AA  
W

L'Assessorato ritiene, infatti, che vi sia un *“tacito rinvio.. alle sanzioni e procedure previste dall'art. 15 della L. 257/1992 e alle altre fonti normative... vigenti”* per cui *“il potere di accertamento delle violazioni dovrebbe continuare ad essere esercitato dagli organi di polizia municipale per la quantificazione e riscossione delle sanzioni amministrative (e) per la segnalazione di eventuali abusi di natura penale all'autorità giudiziaria e nessuna residua competenza parrebbe sussistere in capo all'Ufficio Amianto”*, il quale *“dovrà ... preoccuparsi di costituire il fondo ex art. 13, co 4... affinché possano confluirci le sanzioni e le economie ...per destinarle al finanziamento e rimozione e allo smaltimento dell'amianto e di comunicarne gli estremi alle Autorità preposte alla riscossione”*.

Tanto premesso chiede l'avviso di questo Ufficio *“in merito alla titolarità dell'esercizio dei poteri sanzionatori da attivare per le violazioni della legge 10/2014”*.

2. Con riferimento alla questione prospettata si osserva quanto segue.

La L.R. 29 aprile 2014, n. 10 detta *“Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto”* con l'obiettivo di tutelare la salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto, intervenendo con mirate azioni di prevenzione e predisponendo in particolare la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza dell'amianto.

In tale contesto normativo il legislatore dispone l'istituzione dell'Ufficio Amianto nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile, per coordinare le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione, dell'ARPA, delle Aziende del Servizio Sanitario regionale e degli enti locali, verificare l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto dalle singole amministrazioni e completare il censimento e la mappatura della presenza di amianto con l'obiettivo della totale rimozione.

Nell'ottica del censimento e della mappatura la legge impone ai soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto ed ai soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto<sup>1</sup> determinati obblighi di comunicazione per la cui violazione stabilisce l'applicazione di sanzioni rinviando all'art. 15 della L 27 marzo 1992, n. 257.

---

1 Art. 5, comma 3 *Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. 4. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto. 5. Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Marina Valli, tel 091.7074814 - e.mail [marina.valli@ull.regione.sicilia.it](mailto:marina.valli@ull.regione.sicilia.it)

Il legislatore attribuisce all'Ufficio amianto, di concerto con l'ARPA, le Aziende del Servizio Sanitario regionale e la polizia municipale territorialmente competente, i compiti di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla legge (art. 13<sup>2</sup>), ma, non li estende al profilo sanzionatorio per il quale manifesta l'intenzione di mantenere immutato lo *status quo ante* attraverso il generico rinvio alle *competenze attribuite dalla vigente legislazione statale* e il rinvio specifico di cui all'art. 5, "all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257".

Ciò risulta, altresì, dal ricorso del Commissario dello Stato n. 30 del 2014 con il quale ha impugnato l'art. 13, commi 2 e 3 proprio perché stabilivano sanzioni in maniera generica senza definire (tra l'altro) l'autorità titolare del potere sanzionatorio e quindi l'autorità competente ad erogare la sanzione e a verificare la violazione dell'obbligo. "Il primo comma si limita infatti a richiamare le competenze attribuite dalla legislazione vigente, senza, peraltro, preoccuparsi di ripartirle tra il neo-costituito Ufficio Amianto... l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, le aziende sanitarie provinciali e la Polizia municipale, né tanto meno è possibile rinvenire all'interno dell'intero testo un specifica individuazione del soggetto titolare del potere sanzionatorio".

Ciò posto questo Ufficio concorda con quanto ritenuto da codesta Amministrazione circa la permanenza degli obblighi e delle prescrizioni contenute in altre norme in materia di "accertamento delle violazioni,... quantificazione e riscossione delle sanzioni" che poi confluiranno nel fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto ex art. 13, comma 4.

\*\*\*\*\*

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.

(Avv. Gabriella Gali/ Visto: Avv. Marina Valli)



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

- 2 Art. 13 Vigilanza e sanzioni. 1. *Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione statale, le funzioni di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla presente legge sono assicurate dall'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con l'A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e la polizia municipale territorialmente competente.* 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 4. *Le sanzioni amministrative rimosse e le economie derivanti dalle decurtazioni comminate confluiscono in un apposito fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali.*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Marina Valli, tel 091.7074814 - e.mail [marina.valli@ull.regione.sicilia.it](mailto:marina.valli@ull.regione.sicilia.it)